

LA GESTIONE DEL BILANCIO

Logica autorizzatoria e scritture contabili

Materiale didattico a cura del dott.

E. D'Aristotile

Vice Direttore Generale e Dirigente Settore programmazione e controllo Provincia di Pescara
Professore a contratto di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche – facoltà di
economia Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara
ebron.daristotile@provincia.pescara.it

085 3724256

Vers. 2

1

Verifiche sulla gestione finanziaria

- I controlli conseguenti alle funzioni assegnate all'Organo di revisione dall'art. 239, co. 1, lett. c), del Tuel, ed i sopravvenuti adempimenti assegnati dalla legislazione, sono le seguenti:
 - **vigilanza sull'attività contabile, finanziaria ed economica della gestione;**
 - **verifica sulla gestione delle entrate;**
 - **verifica sulla gestione delle spese;**
 - **controllo sulla correttezza delle procedure di acquisizione delle entrate e di impegno, liquidazione e pagamento delle spese;**
 - **controlli sulla tempestività dei pagamenti;**
 - **vigilanza sui pagamenti superiori a 10.000 Euro;**
 - controllo sul permanere degli equilibri di bilancio;
 - verifica dei requisiti di struttura del bilancio;
 - **controlli sul patrimonio dell'Ente;**
 - **vigilanza sull'attività contrattuale;**
 - controlli sull'acquisizione di beni e servizi;
 - **vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici;**
 - **controllo sulla regolarità finanziaria e sui risultati conseguiti nella realizzazione di opere pubbliche;**
 - **vigilanza sull'Albo dei beneficiari di provvidenza economiche;**
 - **vigilanza sulle disposizioni in materia di rendicontazione dei contributi straordinari ricevuti;**
 - **vigilanza sui contributi e le sovvenzioni erogate.**

Il D.L. 174/2012

Art. 3, comma 1, lett. m e o). Funzioni e composizione revisori

la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione **verifica degli equilibri** e variazioni di bilancio;
- 3) **modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;**
- 4) **proposte di ricorso all'indebitamento;**
- 5) proposte di **utilizzo di strumenti di finanza innovativa**, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di **riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;**
- 7) **proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;**

La principale normativa di riferimento

- TU.E.L. D. Lgs. 267/2000 e succ. mod.
- Principio Contabile n. 2 (Approvato Osservatorio 12/03/2008)
- Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione (CNDCEC)


FONDAMENTI GENERALI


■ Principio autorizzatorio dei procedimenti di spesa

- con l'eccezione degli stanziamenti delle "spese per conto terzi", non è possibile assumere "impegni" che eccedano gli importi autorizzati.
- L'autorizzatorietà degli stanziamenti rappresenta,
 - una garanzia del rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, [TU.162/6]
 - uno strumento a supporto degli organi competenti per esplicitare correttamente il governo della gestione. [1.39/1]

■ Principio di competenza finanziaria

- prende in considerazione le entrate e le uscite per le quali si prevede sorga il diritto all'accertamento e l'obbligo all'impegno, senza tenere conto dei rispettivi momenti successivi dell'incasso e del pagamento





Confronto tra contabilità d'impresa e pubblica

	Contabilità d'impresa	Contabilità pubblica
Scopo delle rilevazioni	Grado di raggiungimento delle condizioni di economicità	Regolare i rapporti interorganici assicurando equilibri finanziari
Oggetto delle rilevazioni	Valori generati da operazioni "esterne"	Valori generati da operazioni "esterne"
Metodo delle rilevazioni	Metodo della partita doppia	Metodo della partita semplice

Verifica sulla gestione delle entrate

LE FASI DELL'ENTRATA

previsione



ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO: in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. (art. 178)



RISCOSSIONE

RISCOSSIONE: è rappresentata dal materiale introito della somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri incaricati alla riscossione. E' disposta a mezzo di apposito *ordinativo d'incasso*.




VERSAMENTO

VERSAMENTO: corrisponde al trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente (tesoreria).

ACCERTAMENTO

in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. (art. 178)



OBBLIGATORIETA' ACCERTAMENTO

- In base al **principio di universalità**, [P.34/1] l'accertamento è obbligatorio ogni qual volta sia sorto, per l'ente, un diritto a riscuotere una determinata somma di danaro in virtù di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli.

- In base al **principio dell'integrità**,
 - l'accertamento va operato in corrispondenza e per l'ammontare del singolo credito maturato nell'esercizio, ancorché incerto perché giudiziariamente controverso, ovvero di dubbia o difficile esazione.
 - La rilevazione contabile del credito va **operata al lordo** delle spese sostenute per la riscossione, senza compensazione di partite.

ACCERTAMENTO

- Il principio della veridicità [P.40/1] impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente.
- Il principio della prudenza, [P.70/1] invece, richiede che si provveda contemporaneamente ad istituire, dal lato della spesa, uno specifico intervento a titolo di "Fondo svalutazione crediti", per provvedere quindi allo stralcio, dal conto del bilancio, di tali tipologie di crediti e la loro iscrizione nel conto del patrimonio, al netto del relativo fondo.

CREDITI INESIGIBILI

- I crediti inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, (CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA') sino al compimento dei termini di **prescrizione**.
- In riferimento ai crediti scaduti l'ente deve, in ogni caso, attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

Responsabilità del procedimento di entrata

- Il regolamento di contabilità **[TU.152]** degli enti prevede tempi e modi a cui si attengono i responsabili dei servizi per trasmettere al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili. **[TU.179/3]**

*D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL
Art. 179. Accertamento.*

...

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente

Le varie tipologie di accertamento

- Entrate tributarie
 - Un'entrata tributaria è accertabile
 - dopo che sia stato formato il ruolo,
 - o acquisita la denuncia,
 - o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione,
 - o comunicato il gettito dal soggetto legalmente competente,
 - o divenuto definitivo l'atto di accertamento o di liquidazione dell'ufficio fiscale competente. **[TU.179/2]**

Le varie tipologie di accertamento

- Entrate da trasferimenti
 - è accertabile
 - sulla base di norma di legge
 - o di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico,
 - sulla base di idonea documentazione probatoria da parte degli enti medesimi
-

Le varie tipologie di accertamento

- Entrate extratributarie
 - è accertabile
 - sulla base delle riscossioni avvenute e degli ordinativi di incasso emessi,
 - delle fatture o dei relativi titoli fiscali sostitutivi emessi,
 - dei contratti in essere e delle liste di carico formate,
 - nonché sulla base di atti autorizzativi, concessivi o accertativi emessi dall'ente locale.
-

Le varie tipologie di accertamento

■ Entrate da permutazioni patrimoniali

- Tutti i proventi derivanti da permutazioni patrimoniali, aventi un diretto riscontro nel conto del patrimonio, vengono rilevati nel Titolo IV dell'entrata.
- Si rilevano nel Titolo IV dell'entrata anche i proventi derivanti dall'accensione di prestiti nella misura in cui gli stessi sono direttamente ammortizzati da un altro soggetto.

Le varie tipologie di accertamento

■ Entrate da accensione di prestiti

- E' accertabile
 - sulla base del contratto di mutuo
 - o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito.

Si rinvia alla parte successiva per l'analisi dell'indebitamento

Le varie tipologie di accertamento

■ Entrate da servizi c/terzi

□ E' accertabile

- nella misura da garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi.

[2.61/1]

Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente: **[TU.168]**

-le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;

-le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;

- i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;


- il rimborso dei fondi economali anticipati all'economista;

- i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;

Controlli dei Revisori sull'entrata

■ L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio, deve provvedere, anche con controlli "a campione", a verificare:

- che l'**attività di accertamento delle singole entrate** venga effettuata correttamente, nei tempi e nei modi previsti;
- l'**andamento complessivo delle entrate**, per tenere sotto controllo gli equilibri generali del bilancio, che possono risultare compromessi in presenza di entrate tendenzialmente inferiori a quanto previsto inizialmente.



La riscossione

- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL**

- **Art. 180. Riscossione.**

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
 - a) l'indicazione del debitore;
 - b) l'ammontare della somma da riscuotere;
 - c) la causale;
 - d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
 - f) la codifica;
 - g) il numero progressivo;
 - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione**

LE FASI DELL'ENTRATA



25

I soggetti preposti alla riscossione

- TESORIERE
- AGENTI CONTABILI
 - Nel caso di agenti contabili si genera la fase di versamento

IL SERVIZIO DI TESORERIA

27

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è obbligatorio sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio e deve essere affidato in alternativa:

- a una banca
- a una S.p.A. con capitale sociale interamente versato non inferiore ad 1 miliardo di lire (solo per i Comuni non capoluoghi di Provincia, comunità montane ed unione di comuni)
- al concessionario del servizio nazionale di riscossione (D. Lgs. 112/99 art.3).

28

Il servizio di tesoreria

L'oggetto: svolgere le operazioni legate alla gestione finanziaria, finalizzate:

- alla riscossione delle entrate e dei depositi effettuati da terzi,
- al pagamento delle spese,
- alla custodia di titoli e valori.

Secondo il dettato normativo ogni deposito deve essere intestato all'ente e va gestito dal tesoriere nel rispetto del **sistema UNICO di tesoreria**.

29

L'AGENTE CONTABILE

30

L'AGENTE CONTABILE

- E' l'**incaricato speciale della riscossione** che attende a tale compito sotto la vigilanza del responsabile del servizio.
[TU.93/2 e ss]
- soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti,
- Rende il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

■ **Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti**

L'AGENTE CONTABILE

- Gli incaricati speciali devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni
- versare all'Ente gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Non è possibile l'utilizzo, in termini di cassa, anche se temporaneo, di entrate per ordinare e pagare spese di qualsiasi genere o natura.

- Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo incaricati speciali.
[TU.233]

L'operazione di "**parificazione**" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

Verifiche di cassa

Verifiche di cassa rt. 239, comma 1, lettera f TUEL -

L'organo di revisione deve:

- A) provvedere con **cadenza trimestrale** alle **verifiche ordinarie di cassa**, alle verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti contabili (economo, riscuotitori speciali, consegnatari, sub-consegnatari, ecc.)

- B) partecipare, alle **verifiche straordinarie di cassa** (art. 224 TUEL), necessarie in caso di mutamento del sindaco. L'organo di revisione partecipa unitamente agli amministratori cessanti ed entranti, al segretario e al responsabile dei servizi finanziari

1) Tesoreria Comunale

- a) che il saldo di cassa (saldo di fatto) della Tesoreria Comunale alla data del...risultante dal giornale di cassa è di €...di cui €...per cassa vincolata ed è determinato da:
- Saldo di cassa al... €..
 - Riscossioni €..
 - Pagamenti €..
 - Totale €..*
- b) che il saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell'ente alla stessa data di riferimento è il seguente:
- Saldo di cassa all'1/1 €..
 - Reversali emesse €..
 - Mandati emessi €..
 - Saldo €..
 - Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto €.....
- c) che la conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:
- Reversali non riscosse - €..
 - Riscossioni senza reversale + €..
 - Mandati non pagati + €..
 - Pagamenti senza mandato - €..
 - Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto €..

2) Servizio economato

- a) che il saldo di cassa del servizio di economato è di €...e corrisponde a quello risultante dal giornale di Cassa;
- b) che il denaro è conservato presso...;
- c) che nel giornale di cassa sono riportate cronologicamente le anticipazioni ottenute e i singoli pagamenti effettuati;
- d) che l'economato ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare, conformemente a quanto previsto nel regolamento di economato, osservando le modalità di pagamento in esso previste;
- e) che le spese pagate dall'economato sono state preventivamente autorizzate (o liquidate) e imputate ai singoli capitoli (o interventi di bilancio);
- f) che sono stati verificati a campione i seguenti buoni di pagamento.

3) Riscuotitori speciali

- a) che il saldo di cassa del riscuotitore Sig. ... è di €.. e corrisponde a quanto risulta dal giornale di cassa;
- b) che il denaro è conservato presso...;
- c) che sono state rispettate le modalità e i termini per il versamento in tesoreria delle somme riscosse;
- d) che le quietanze rilasciate sono conformi a quanto stabilito nel regolamento di riscossione;
- e) che alla data del controllo risultavano consegnati i seguenti bollettari preventivamente vidimati per la riscossione e non ancora utilizzati oppure le seguenti marche:
tipo... n... valore complessivo.....

4) Consegnatari di beni


- a) che i beni affidati al consegnatario Sig. ... rinvenuti dalla verifica, corrispondono a quelli consegnati all'inizio dell'esercizio, aumentati o diminuiti dei carichi e scarichi risultanti da atti e documenti;
- b) che i beni sono stati utilizzati e utilizzabili e in normale stato di conservazione;

5) Subagenti contabili

- a) che i subagenti contabili agiscono su disposizione dell'agente contabile principale, il quale provvede periodicamente al controllo delle operazioni eseguite;
- b) che le operazioni dei subagenti affluiscono nel conto dell'agente principale il quale provvederà a rendere il conto consolidato della gestione; *oppure* : che i conti dei subagenti sono allegati come sub- conti al conto dell'agente principale;
- c) che per le somme in denaro riscosse dai subagenti provvede al versamento in tesoreria l'agente principale;

Residui attivi


Dall' ACCERTAMENTO al RESIDUO ATTIVO



I RESIDUI (art. 189 e 190)

I residui, rappresentano nella maggior parte dei casi veri e propri crediti e debiti.

RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.



41

Verifica della fondatezza dei residui

- La fondatezza giuridica dell'accertamento deve essere costantemente verificata e formalizzata annualmente dai responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, con individuazione
 - dei singoli crediti accertati,
 - dell'esercizio finanziario di provenienza,
 - dei tempi
 - e delle eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei residui attivi.

Il riaccertamento dei residui

- La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi, **[3.48/1]** su impulso e coordinamento del responsabile del servizio economico-finanziario

- Il riaccertamento consiste nella verifica dei residui attivi riconosciuti insussistenti,
 - per l'avvenuta legale estinzione
 - o per indebito o erroneo accertamento del credito. **[TU.228/3]**

In tal caso i responsabili dei servizi devono dare **adeguata motivazione** descrivendo analiticamente le procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale. **[3.45/1]**

Il fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti

Il totale dei residui dei comuni italiani 2010	15,6 miliardi
Residui attivi con anzianità superiore a 5 anni	2,3 miliardi
Fondo svalutazione crediti (25%)	580 milioni

Dati Corte dei Conti

Rapporto residui >5 anni/ residui totali

Residui Nord est	6%
Sud	19%
Isole	24%
Centro	10%
Nord Ovest	11%

Il fondo svalutazione crediti

Art. 6 comma 17 D.L. 95/2012

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, **nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili** e degli schemi di bilancio di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, gli enti locali **iscrivono** nel bilancio di previsione **un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi**, di cui ai **titoli primo e terzo** dell'entrata, aventi **anzianità superiore a 5 anni**. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.


Residui da considerare antecedenti **al 31 dicembre 2006**

Due eccezioni:

- 1) I responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
- 2) Parere motivato dell'organo di revisione


Il fondo svalutazione crediti

Principio contabile n. 3



Il fondo svalutazione crediti

Principio contabile n. 3



IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Principio contabile armonizzazione contabile

Art. 12 dpcm:

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi e vincolati. I fondi vincolati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e *il fondo svalutazione crediti*.

Il nuovo principio prevede che le entrate siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.



costituzione di un fondo svalutazione crediti

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Principio contabile armonizzazione contabile

Come si determina?

in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



L'accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata.



Riflessi sul patto di stabilità interno

Il fondo svalutazione crediti

Principio contabile armonizzazione contabile

La consistenza del fondo deve essere adeguato:

1. - in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;
2. - in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo svalutazione crediti

Principio contabile armonizzazione contabile

Come?

Quando un credito è dichiarato definitivamente inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce il fondo svalutazione crediti.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti.

Quale importo complessivo?

L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(L=F-I)	
Titolo I - Entrate Tributarie	RS	17.454.656.245	17.285.806.085	210.902.386	17.496.708.471	42.052.226
	CP	76.214.127.000	55.600.795.444	22.294.934.336	77.895.729.780	1.681.602.780
	T	93.668.783.245	72.886.601.529	22.505.836.722	95.392.438.251	1.723.655.006
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	2.464.970.695	374.260.090	2.000.710.605	2.374.970.695	90.000.000
	CP	49.251.888.697	2.604.305.984	47.426.395.950	50.030.701.934	778.813.237
	T	51.716.859.392	2.978.566.074	49.427.106.555	52.405.672.629	868.813.237
Titolo III - Entrate Extratributarie	RS	10.420.876.733	7.678.085.865	2.520.602.071	10.198.687.936	222.188.797
	CP	34.913.343.812	20.229.197.657	14.719.463.463	34.948.661.120	35.317.308
	T	45.334.220.545	27.907.283.522	17.240.065.534	45.147.349.056	257.506.105
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	35.571.832.474	14.757.877.157	20.963.954.917	35.721.832.074	149.999.600
	CP	33.282.604.170	9.355.121.729	20.091.594.320	29.446.716.049	3.835.888.121
	T	68.854.436.644	24.112.998.886	41.055.549.237	65.168.548.123	3.985.887.721
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	32.751.988.239	6.688.707.217	26.063.281.022	32.751.988.239	0
	CP	74.959.840.000	299.880.000	27.967.618.060	28.267.498.060	46.692.341.940
	T	107.711.828.239	6.988.587.217	54.030.899.082	61.019.486.299	46.692.341.940
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	26.358.083.808	1.090.640.918	3.389.206.028	4.479.846.946	21.878.236.862
	CP	27.329.866.318	16.039.082.691	1.371.072.315	17.410.155.006	9.919.711.312
	T	53.687.950.126	17.129.723.609	4.760.278.343	21.890.001.952	31.797.948.174
Totale generale	RS	125.022.408.194	47.875.377.332	55.148.657.029	103.024.034.361	21.998.373.833
	CP	295.951.669.997	104.128.383.305	133.871.078.444	257.999.461.949	57.952.208.048
Avanzo di amministrazione	RS	420.974.078.191	152.003.760.837	189.019.735.473	341.023.496.310	79.950.581.881
	CP	13.386.904.503				


verifica sulla gestione delle
spese

LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg.)


- **IMPEGNO**: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria...
- **LIQUIDAZIONE**: si fonda su titoli e documenti (generalmente la fattura) che comprovano l'esatto ammontare del debito e la persona del creditore. Viene determinata la somma certa da pagare nei termini dell'impegno assunto.
- **ORDINAZIONE**: viene impartito l'ordine al tesoriere di effettuare il pagamento. (MANDATO DI PAGAMENTO)
- **PAGAMENTO**: consiste nella materiale corresponsione della somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione nelle scritture contabili dell'ente.

55

LE FASI DELLA SPESA



56



La prenotazione d'impegno di spesa

La prenotazione d'impegno di spesa

- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL**
- **Art. 183. Impegno di spesa.**
- ...
- 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a **procedure in via di espletamento**. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio **e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno** e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
- ...

La prenotazione

- La determinazione a contrattare **[TU.192]** contiene, oltre alla modalità di scelta del contraente, la prenotazione della spesa necessaria che consiste nell'apposizione di **un vincolo provvisorio** di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente stanziamento. **[TU.183/3]**
- Agli effetti contabili, la prenotazione di spesa **si trasforma in impegno sullo stanziamento a seguito di adozione della determina di aggiudicazione**

L'impegno di spesa

Elementi costitutivi dell'impegno

- Gli elementi costitutivi dell'impegno, salve le deroghe stabilite dalla legge, sono: **[TU.183/1]**
 - (a) l'evidenza della somma da pagare;
 - (b) il soggetto creditore;
 - (c) la ragione del debito;
 - (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

Soggetti e modalità d'impegno

- La competenza è dei responsabili dei servizi cui è attribuito il capitolo di PEG, che vi provvedono con propria determinazione. **[TU.183/9]**
 - **RESPONSABILITA'**
 - Il responsabile che adotta l'atto di impegno
 - deve assicurare la verifica con il sistema delle poste di bilancio
 - la legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.
 - comunicare al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria richiedendo che la relativa fattura contenga tali indicazioni.
-

Perfezionamento dell'impegno di spesa

- L'atto di impegno di spesa **si perfeziona** con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, **del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.** **[TU.151/4]**
-

Le varie tipologie di impegni

- IMPEGNI AUTOMATICI
- IMPEGNI IMPROPRI
- IMPEGNI PLURIENNALI

Impegni automatici

- **Non sono soggette** a previa **adozione di provvedimento di spesa**, considerandosi impegnate automaticamente con la deliberazione di approvazione del bilancio o successive variazioni, le spese per:
[TU.183/2]
 - (a) obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti, per le quote gravanti sull'esercizio;
 - (b) **trattamento economico tabellare** già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi, di competenza dell'anno;
 - (c) **rate** di competenza dell'anno per **l'ammortamento dei mutui e dei prestiti** concessi o contratti;
 - (d) interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori collegati ai mutui contratti o concessi;
 - (e) oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge.

Impegni impropri

Art. 183 c5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: **[2.54/1]**

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati (93)
- d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. **[2.59/1] [3.55/2]**

Impegni pluriennali

- Le spese pluriennali, sono assumibili nei limiti dello stanziamento di ogni singolo intervento iscritto nel bilancio pluriennale.
- Gli impegni assunti in forza di norme di legge o di contratti o di atti amministrativi esecutivi che estendono i loro effetti in più esercizi, permangono per ciascuno degli esercizi futuri del bilancio pluriennale. **[TU.183/6]**
- Il responsabile del servizio economico finanziario è tenuto a rilasciare la prescritta attestazione di copertura finanziaria e ad annotare in particolari evidenze contabili gli impegni pluriennali assunti, avendo cura di riportarli annualmente nei competenti interventi di spesa.

Attestazione di copertura finanziaria

Visto di copertura finanziaria

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL
Art. 153. Servizio economico-finanziario.

...

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile devono riguardare in particolare:

- il rispetto delle **competenze** proprie degli **organi** che adottano i provvedimenti;
- la verifica della **sussistenza del parere di regolarità tecnica** rilasciato dal soggetto competente;
- il **corretto riferimento della spesa** alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione;

Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori verifiche da effettuare per il rilascio del parere, come l'osservanza della normativa in materia fiscale.

Visto di copertura finanziaria

Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione l'attestazione di copertura finanziaria è resa nei limiti del correlato accertamento di entrata. **[2.16/1]**

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario si limita alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati.

Ogni altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati.

Misure elusive del Patto di stabilità

Il Patto 2012 MISURE ANTIELUSIVE

Si configura una fattispecie **elusiva** del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, **pur legittimi**, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. (circ. 5/2012).

Il **comma 30** dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

Il **comma 31**, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso assegnando alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie

Il Patto 2012 MISURE ANTIELUSIVE

Il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

Ad esempio:

- quando **spese valide ai fini del patto** sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.
- la evidente **sottostima dei costi dei contratti di servizio** tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie nonché l'illegittima **traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate**, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.
- una **non corretta imputazione delle entrate o delle uscite** ai pertinenti capitoli di bilancio.
- l'imputazione delle **spese di competenza di un esercizio finanziario** ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi

Il Patto 2012 MISURE ANTIELUSIVE

Il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

Ad esempio:

.....

- l'imputazione delle **spese di competenza quali oneri straordinari della gestione corrente** (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto;
- le operazioni poste in essere, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, dagli enti locali con le società partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

Il Patto 2012 MISURE ANTIELUSIVE

Il comma 31, sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso assegnando alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie


- 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno **possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.**

Si tratta una forma di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio, simile a quella che prevista dall'articolo 30, comma 15, della L. n. 289/2002 per gli amministratori che ricorrano al debito per finanziare spese non di investimento

Dall'Impegno al Residuo Passivo

Dall'Impegno al Residuo Passivo



l'art. 190 del Tuel, a questo proposito, stabilisce che:

- "costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
- è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183;
- le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione".

I RESIDUI (art. 189 e 190)

- **RESIDUI PASSIVI**: somme impegnate e non pagate durante l'esercizio.



79

LIQUIDAZIONE

liquidazione

- La liquidazione consiste nella puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata.

COMPETENZA DEL SETTORE

- La competenza è del responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.
- Verifica la completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore. **[TU.184/2]** In particolare, deve essere verificato che:
 - (a) i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
 - (b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
 - (c) l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

liquidazione

COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL
Art. 184. Liquidazione della spesa.

...

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Il responsabile del servizio finanziario esegue i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione

ordinazione

- L'ordinazione consiste nella disposizione (**MANDATO DI PAGAMENTO**) impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.
- **La competenza** a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata dal regolamento di contabilità in relazione all'esigenza di garantire correttezza, funzionalità ed efficienza gestionale. **[TU.185/1 e 2]**

PROVINCIA DI PESCARA PIAZZA ITALIA 65121 PESCARA (PESCARA) Cod. fiscale 00212850689 - P.Iva 01713920682		MANDATO DI PAGAMENTO				
M Anno: 2012 Importo: Ritenute: Netto:		C.Meccan.	Esercizio	Numero D. emissione	D. stampa	N. Pag.
		101010300	2012	6215	25/09/2012	25/10/2012
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI Funzione: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRA- MENTO Intervento: 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Voce ec.: 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		Stanziamiento Avvestate Mandati emessi Disponibilit�				
Descrizione: CIIG 0904521257 Regas Lunch Coupon s.r.l. Liquidazione fattura 53358/2012 per approvvigionamento buoni pasto - mese di luglio 2012 -		2.067.627,07 1.949.127,07 787.746,54 1.148.379,25				
Il tesoriere pagher� al seguente creditore la somma di Euro 13.001,28 *tredecimilauno/28*		Esecutivit� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 47 L. 142) Bollo BOLLO ENENTE AI SENSI DEL D.P.R. N.642/72 Vincoli CONTO NON VINCOLATO FRUTTIFERO				
Creditore: ***** LUNCH COUPON SRL 12100 ***** C.A.B. ***** C.I.C. ***** C.I.B. ***** C.I.A. ***** C.I.T. ***** C.I.F. ***** C.I.G. ***** C.I.D. ***** C.I.E. ***** C.I.F. ***** C.I.D. ***** C.I.E. *****		Importo Totale Netto: 13.001,28 Firma per quietanza Data				
Pagamento: ACCR. C.C.BAN. SPESE C/PERCIPENTE ABI: ***** CAB: ***** Cod. Paese: IT C/c G: C/c IT: IBAN: ***** Quietanza:		Euro Lorde: Ritenute: Netto: 13.001,28 0,00 13.001,28				
Descrizione: CIIG 0904521257 Regas Lunch Coupon s.r.l. Liquidazione fattura 53358/2012 per approvvigionamento buoni pasto - mese di luglio 2012 -		Nota credito: L: 2012 1 6693 1 AMI A.1 2189 17/09/2012 E: 2012 1 33 1 AMI A.1 47 17/01/2011				
SOPE: 1327 buoni pasto Scadenza: Provvisorio: Riga Mandato: 1		CIG: 0904521257				

Verifiche dei revisori

- Per quanto attiene alle procedure di liquidazione e pagamento delle spese, le principali verifiche possono riguardare:
 - - la **correttezza, formale e sostanziale**, delle **operazione** di liquidazione delle spese.
 - - la **regolare sottoscrizione** da parte del dipendente dei mandati di pagamento (o dei dipendenti) dell'Ente, individuati dal Regolamento di contabilità;
 - - la **corretta indicazione, sul mandato**, degli estremi dell'atto esecutivo (di norma la Determinazione di liquidazione, oppure a contratto, o disposizione di legge) che legittima l'erogazione della spesa;
 - - l'acclusione al mandato, quando richiesta, dei documenti giustificativi della spesa;
 - - la **corretta registrazione delle spese** relative ad acquisiti afferenti le attività commerciali, sui relativi registri della **contabilità Iva**.

Verifiche preliminari all'effettuazione di
pagamenti

Verifiche per i pagamenti

Art. 2 c. 9 D.L. 262/2006 e succ. modif.
Circ. RGS 22/2008

Prima di effettuare il pagamento per importi superiori a **10.000 euro** (compreso IVA) occorre verificare in via telematica se il beneficiario è inadempiente al pagamento di una o più cartelle.

In caso affermativo:

- Non si provvede al pagamento
- si segnala la circostanza all'agente per la riscossione

NON si procede alla verifica:

- a) Rapporti nell'ambito della PA
- b) Pagamento di contributi ed erogazioni (esclusa la possibilità di pignoramento)
- c) Rimborso mutui
- d) Soggetto a procedure concorsuali
- e) Non in possesso di codice fiscale

Verifiche per i pagamenti

Il DM. n. 40/08, ha definito le modalità di attuazione del predetto art. 48-bis.

Per "*inadempimento*" deve intendersi il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di **sessanta giorni** dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a **10.000 Euro**, derivante dalla notifica di **una o più cartelle** di pagamento, relative a **ruoli consegnati** agli agenti della riscossione a decorrere dal **1° gennaio 2000**.

L'Organo di revisione deve verificare l'implementazione di una procedura di controllo in linea con le norme sopra indicate e, con procedura campionaria, la corretta attuazione della stessa.

RITARDI NEI PAGAMENTI

D.Lgs. 231/2002

Salvo diversa pattuizione contrattuale TERMINE 30 GG

ACCORDI DI DILAZIONE, CONTRATTUALMENTE DEFINITI non devono essere iniqui

IN caso di inosservanza dei termini:

- Automatica decorrenza INTERESSI (interessi fissati da BCE + 7 pp)
- Risarcimento dei costi per il recupero delle somme

RITARDI NEI PAGAMENTI aspetto gestionale

PAGAMENTI

Si ricorda: Art. 9 D.L. 78/2009 (L 102/2009)

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti in attuazione D. Lgs 231/2002

- Tutte le PA adottano entro il 2009 misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento. (pubblicazione Internet)
- Il funzionario che adotta IMPEGNI
 - DEVE accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e **con le regole di finanza pubblica**



Sanzioni : RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E D AMMINISTRATIVA

RITARDI NEI PAGAMENTI

aspetto gestionale

PAGAMENTI Art. 9 D.L. 78/2009 (L. 102/2009)

Verificare

1. -stanziamento di bilancio
2. - Capacità di pagare in futuro rispettando il Pds

Nuovi impegni nel titolo II sono possibili solo se l'ente è in grado di smaltire i Residui Passivi senza sfiorare i limiti del PdS

RITARDI NEI PAGAMENTI

VERIFICHE DEI REVISORI

Al riguardo appare utile la predisposizione di un **prospetto contenente** tutte le **previsioni di pagamento**, sia di parte corrente che in conto capitale,

34. L'Organo di revisione dovrà vigilare sul rispetto del citato art. 9 e, in concreto, riguardo

- alle modalità con le quali l'Ente si è attivato operativamente per addivenire al rispetto di tale norma,

- illustrare, nei Questionari della Sezione regionale del controllo della Corte dei conti, i risultati delle "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio".

SIOPE

SIOPE

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

Il SIOPE risponde all'esigenza di:

- migliorare, rispetto all'attuale rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
- superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

SIOPE

Presupposti

Garantire, da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, la corrispondenza dei conti pubblici alle condizioni fissate **dall'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea**

Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28 c. 3, 4 e 5

gli incassi ed i pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale secondo codificazione stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza Unificata)


OBIETTIVO



coordinamento della finanza pubblica

SIOPE

In particolare, il comma 4 prevede che: "Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi **non possono accettare disposizioni di pagamento** prive della codificazione di cui al comma 5"



SIOPE

verifiche dei revisori

- L'Organo di revisione, "a campione", verifica
 - che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio siano stati riportati i codici gestionali Siope.
 - Gli Enti Locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa, evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi.

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Maggiori o minori entrate
		Pagamenti		Residui da riportare		
	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Impegni al 31 dic. (P=D+I)	(L=F-I)	
Titolo I - Spese correnti	RS	32.840.420.281	19.714.323.219	13.108.681.062	32.823.004.281	17.416.000
	CP	154.687.731.132	123.810.656.785	27.734.862.798	151.545.519.583	3.142.211.549
	T	187.528.151.413	143.524.980.004	40.843.543.860	184.368.523.864	3.159.627.549
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	110.959.845.058	22.914.845.600	88.011.999.458	110.926.845.058	33.000.000
	CP	100.551.194.170	2.543.711.876	67.479.252.233	70.022.964.109	30.528.230.061
	T	211.511.039.228	25.458.557.476	155.491.251.691	180.949.809.167	30.561.230.061
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	4.860.718.884	780.487.970	4.080.230.914	4.860.718.884	0
	CP	26.769.782.880	5.739.970.742	129.257.615	5.869.228.357	20.900.554.523
	T	31.630.501.764	6.520.458.712	4.209.488.529	10.729.947.241	20.900.554.523
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	32.692.315.235	2.447.830.666	8.436.001.183	10.883.831.849	21.808.483.386
	CP	27.329.866.318	14.893.052.084	2.517.102.922	17.410.155.006	9.919.711.312
	T	60.022.181.553	17.340.882.750	10.953.104.105	28.293.986.855	31.728.194.698
Totale generale	RS	181.353.299.458	45.857.487.455	113.636.912.617	159.494.400.072	21.858.899.386
	CP	309.338.574.500	146.987.391.487	97.860.475.568	244.847.867.055	64.490.707.445
	T	490.691.873.958	192.844.878.942	211.497.388.185	404.342.267.127	86.349.606.831
Disavanzo di amministrazione		0				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	181.353.299.458	45.857.487.455	113.636.912.617	159.494.400.072	21.858.899.386
	CP	309.338.574.500	146.987.391.487	97.860.475.568	244.847.867.055	64.490.707.445
	T	490.691.873.958	192.844.878.942	211.497.388.185	404.342.267.127	86.349.606.831

DEBITI FUORI BILANCIO

I debiti fuori bilancio

- Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto
- Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è riservato al Consiglio ed è ammissibile nei soli casi previsti dall'art. 194 del TUEL.
- Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell'art.194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d'urgenza,

101

I debiti fuori bilancio

- Qualora dovessero **emergere debiti** fuori bilancio **successivamente** alla data di adozione degli atti inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 comma 2 del TUEL) ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento che individua le modalità di finanziamento, è opportuno che **l'organo di revisione inviti l'amministrazione a costituire un vincolo sull'avanzo/disavanzo di amministrazione.**

102

I debiti fuori bilancio

La norma consente che siano riconosciuti come legittimi tutti i debiti conseguenti all'acquisto di beni con il solo limite:

- di essere connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni
- Nei limiti dell'accertata e dimostrata **utilità** ed **arricchimento** dell'ente
 - Da chiunque ordinati
 - Prescindendo dall'aspetto autorizzatorio del bilancio
 - Al di fuori di qualsiasi valutazione economica

103

I debiti fuori bilancio

Accertamento di utilità: deve consistere nella verifica della presenza del potenziale o reale possibilità di ausilio o beneficio direttamente per l'ente e per i suoi cittadini.

L'assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito.

L'arricchimento deve misurare

- l'incremento patrimoniale vero e proprio,
- oppure il risparmio di spese che diversamente sarebbero state dovute
- o la mancata perdita patrimoniale.

La misura dell'arricchimento costituisce il limite massimo al quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio.

104

I debiti fuori bilancio

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non è scaduto il predetto termine (art. 191, comma 3, TUEL).

PAGAMENTI PER PROCEDURE ESECUTIVE

Nel caso di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto.

Tale procedura non costituisce peraltro impedimento all'attivazione delle azioni a tutela dell'ente.

105

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSESTAMENTO

106

Gli equilibri da salvaguardare

Entro **il 30 settembre**, il Consiglio con apposita delibera:

- **controlla** lo stato di attuazione dei programmi e il permanere degli equilibri

- **adotta** i provvedimenti necessari per
 - il ripiano dei debiti fuori bilancio e del disavanzo
 - ripristinare il pareggio della gestione di competenza e dei residui

107

Assestamento

Il Consiglio **entro il 30 novembre** di ciascun anno procede alla **variazione di assestamento generale** e cioè:

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il Fondo riserva, finalizzata ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

108

Salvaguardia e assestamento

Le attività dei revisori

- Per verificare la permanenza degli equilibri di bilancio, dovrà essere verificato che:
 - - non si stiano verificando, per le entrate più significative, **minori accertamenti non riassorbibili con i maggiori accertamenti** verificati in ordine ad altre entrate o con corrispondenti e certe diminuzioni di talune spese;
 - - per quanto riguarda la spesa, **non siano emerse nuovi o maggiori necessità** rispetto a quanto inizialmente previsto, non fronteggiabili con maggiori entrate affettivamente accertate o con la documentata riduzione di altre spese;
 - - **non stiano emergendo debiti fuori bilancio** (la cui legittimità deve essere riconosciuta con apposita deliberazione consiliare, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 194 del Tuel) non finanziabili con i mezzi ordinari di bilancio;
 - - non si stia verificando una **situazione di squilibrio per quanto riguarda la gestione dei residui**, dovuta, ad esempio, all'accertata insussistenza di rilevanti residui attivi.


Salvaguardia e assestamento

Le attività dei revisori


In presenza di Deliberazioni di variazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, è opportuno che venga accertato che:

- - la previsione di nuove o maggiore entrate, rispetto a quanto previsto inizialmente, siano attendibili;
- - non vengano effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entrate di cui al Titolo IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese finanziate inizialmente con le entrate di cui ai Titoli I, II e III (entrate correnti);
- - non vengano effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;
- - non vengano effettuati storni di fondi dai residui alla competenza.

Le scritture contabili



Le scritture patrimoniali



I limiti all'indebitamento

Indebitamento degli enti locali

Nozione d'indebitamento (art. 3 comma 17 L. 350/2003)

- assunzione di mutui,
- emissione di prestiti obbligazionari,
- cartolarizzazioni nelle varie forme
- Eventuale premio incassato al momento del perfezionamento di operazioni derivate (up front) **NEW** art. 62 L. 133/2008

Sono escluse, al contrario, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Indebitamento degli enti locali

L'indebitamento finanzia gli investimenti. Sono considerati investimenti (art. 3 comma 18 L. 350/2003):

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- l'acquisizione di aree, di espropri e di servitù onerose;
- le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

Indebitamento degli enti locali

L'indebitamento finanzia gli investimenti. Sono considerati investimenti (art. 3 comma 18 L. 350/2003):

- i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici. In questo caso le concessioni o i contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Indebitamento degli enti locali

(art. 8 L. 183/2011)


- ▣ All'*articolo 204, comma 1, 267/2000* le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».
- ▣ 2. disposizione analoga si applica per le regioni

Indebitamento degli enti locali

Ulteriori limiti all'indebitamento

- divieto a ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi;
- divieto di accedere a finanziamenti che prevedano piani di ammortamento superiori ai 30 anni, comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazioni;
- divieto (aggiunto in sede di conversione in legge) di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

Qual e' il limite reale di indebitamento?



Vincoli di struttura organizzativa

Un ente locale dovrebbe sempre più parametrare il proprio programma degli investimenti alla reale capacità realizzativa che i propri uffici sono in grado di produrre nel corso di un esercizio.

A tal fine il dato storico costituisce un primo, ma significativo dato.


A livello aggregato si può dire che nel corso degli ultimi anni i comuni hanno speso per investimenti circa il 24% della propria spesa finale.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Spesa per investimenti	13.367	13.967	14.977	16.651	15.272	15.149	15.898	15.140
Spesa totale	53.044	55.351	57.908	61.832	61.311	62.686	64.778	67.365
Incidenza investimenti/totale	25,2%	25,2%	25,9%	26,9%	24,9%	24,2%	24,5%	22,5%

Si tratta di un valore grezzo di partenza, da prendere comunque quale base di riferimento

Vincoli di strategia finanziaria

La gestione del debito di un ente locale deve essere necessariamente analizzata all'interno di una strategia di equilibri di bilancio che tenga conto delle difficoltà di incremento delle entrate e di contrazione della spesa corrente per finanziare le rate di nuovi mutui



a cura di E. D'Amastore

125

Vincoli di equilibrio economico patrimoniale

La gestione del debito di un ente locale deve essere necessariamente analizzata all'interno di equilibri patrimoniali

assegnando un ruolo importante alla valutazione del rapporto:

$$X = \frac{\text{stock debito (debito di finanziamento CP)}}{E \text{ (Tit 1+2+3)}}$$

Individuando 3 fasce

$$\begin{aligned} x &< 100/150\% \\ X &= 100/150\% \\ X &> 100/150\% \end{aligned}$$

a cura di E. D'Amastore

126

Vincoli di equilibrio economico patrimoniale

Se $X = 100/150\%$

Mantenere livelli costanti di indebitamento
Entrate tit 5 = spese titolo III

Se $x > 100/150\%$

Ridurre il livello di d'indebitamento
Entrate tit 5 < spese titolo III

Se $x < 100/150\%$

E' possibile aumentare il livello di d'indebitamento
Entrate tit 5 > spese titolo III

La verifica dei crediti e debiti
verso le partecipate

Crediti verso partecipate

Art. 6 comma 4 D.L. 95/2012

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La nota da allegare non riguarda FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ECC.

COME
OPERARE

PRINCIPIO DELLA CIRCOLARIZZAZIONE DEI CREDITI E DEBITI

L'ente dovrebbe richiedere alle società partecipate

- conferma del credito al 31/12

- quantificazione di eventuali debiti che dovrebbero essere confermati dalle scritture contabili